

VASTI

Che cos'è umano?

Scuola di ricerca e critica delle antropologie

00187 Roma, via Piave 7

B – SEPARATI, DIVORZIATI RISPOSATI E COMUNIONE ECCLESIALE

Dalle domande per il Sinodo straordinario dei vescovi:

4 - Sulla pastorale per far fronte ad alcune situazioni matrimoniali difficili

c) I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? In quale percentuale si potrebbe stimare numericamente? Come si fa fronte a questa realtà attraverso programmi pastorali adatti?

d) In tutti questi casi: come vivono i battezzati la loro irregolarità? Ne sono consapevoli? Manifestano semplicemente indifferenza? Si sentono emarginati e vivono con sofferenza l'impossibilità di ricevere i sacramenti?

e) Quali sono le richieste che le persone divorziate e risposate rivolgono alla Chiesa a proposito dei sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione? Tra le persone che si trovano in queste situazioni, quante chiedono questi sacramenti?

f) Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme?

Risposta alle domande 4c 4d 4e 4f

La comunità cristiana dei nostri giorni soffre indicibilmente per il grande numero di fallimenti di matrimonio così come per l'abbandono della Chiesa e spesso della fede da parte di tante persone che vivendo nella speranza di un nuovo inizio rifiutano la rigidità della Chiesa cattolica di fronte a questo problema.

Il moltiplicarsi dei fallimenti di matrimonio nell'epoca contemporanea è legato a molteplici fattori, fra cui la maggiore durata della vita umana, una nuova parità fra i sessi che non ammette certe sudditanze del passato, l'ambiente secolarizzato nel quale l'insegnamento della stessa Chiesa è meno seguito, e forse anche l'eccessiva attesa di una felicità da ritrovare nel matrimonio che porta a rifiutare i sacrifici necessariamente connessi alla vita coniugale.

Nella ricerca di una soluzione al problema della posizione nella Chiesa dei divorziati risposati è progressivamente venuta meno la convinzione circa l'esistenza di un "vincolo ontologico" e quindi indistruttibile creato dal sacramento del matrimonio: in realtà, se il segno del sacramento del matrimonio è l'amore degli sposi e la loro volontà di essere marito e moglie, una volta venuto a mancare questo amore e questa intenzione è possibile pensare che, analogamente a quanto succede per l'eucaristia nella quale la presenza reale cessa quando il segno e cioè le specie sono corrotte, il venir meno del segno sacramentale (sia pure con grave responsabilità degli sposi) fa venire meno anche il sacramento.

Ma come superare la difficoltà che nasce dalla convinzione che la Chiesa non ha mai riconosciuto possibile lo scioglimento di un matrimonio valido, che non ha mai concesso un nuovo matrimonio mentre perdura quello precedente (accettando che il re Enrico VIII separasse la Chiesa del suo regno dalla comunione con Roma pur di non venir meno a questa convinzione), e che

l'istituto dei tribunali matrimoniali con la verifica dell'esistenza o meno della validità di un matrimonio sarebbe sufficiente per affrontare adeguatamente il problema?

La via privilegiata per superare tale difficoltà è il riferimento alla prassi della comunità cristiana dei primi secoli, perché ad essa ritiene di ispirarsi anche la Chiesa ortodossa che invece concede la possibilità di un nuovo inizio a coloro che sono venuti meno al proprio impegno coniugale e che desiderano entrare in una nuova unione riconosciuta dalla Chiesa.

La monogamia nelle prime comunità cristiane

In effetti la comunità cristiana dei primi secoli difese il valore del matrimonio contro ogni forma di rigorismo che lo negava, ma nello stesso tempo non si stancava di predicare la monogamia assoluta fatta discendere dall'insegnamento di Gesù secondo il quale *“Ciò che Dio ha unito, l'uomo non deve separare”* (Mt 19,6). L'ideale testimoniato dai discepoli di Gesù era quello di un unico matrimonio per ogni persona, ideale determinato anche dalla prospettiva escatologica per la quale si attendeva come imminente la seconda venuta del Signore. Questa scelta a favore dell'unico matrimonio *escludeva in linea di principio la possibilità di seconde nozze anche dopo la morte del coniuge*.

La convinzione della primissima comunità era anche che il discepolo di Cristo una volta battezzato e divenuto una nuova creatura non doveva e non poteva peccare. Poiché tuttavia ci si dovette ben presto arrendere al fatto che il peccato continuava a essere presente fra i battezzati, si pose il problema dell'esistenza o meno di *“una seconda tavola di salvezza dopo il battesimo”*. La Chiesa prese così gradatamente coscienza del potere affidatole da Cristo di assolvere i peccati e di riconciliare i peccatori, e questa riconciliazione avvenne nel corso dei primi secoli per i peccati gravi attraverso la penitenza pubblica, alla quale si poteva essere sottoposti una sola volta nella vita.

Sin dove si poteva però spingere il potere della Chiesa di assolvere i peccati? Mentre la grande Chiesa rimase sempre convinta di poter assolvere tutti i peccati, anche i più gravi, i *Novaziani* (o *“Catari”*, *“i puri”*) eresia sorta a Roma intorno al 250, ad opera di Novaziano, in epoca di persecuzioni, affermavano che vi erano tre peccati considerati da sempre come i più gravi che non potevano essere assolti se non sul letto di morte, e cioè l'apostasia sotto la persecuzione (i *“lapsi”*), l'omicidio e l'adulterio.

Nella controversia novaziana, dell'omicidio non si fa quasi mai menzione, come un peccato fortunatamente assente nella comunità cristiana. Quanto all'adulterio, secondo la testimonianza dei Padri esso veniva inteso non come una infedeltà occasionale ma nel senso preciso dell'evangelo: *“Colui che ripudia il proprio coniuge e ne prende un altro, è adultero; la persona ripudiata o divorziata che si risposa è adultera; colui che sposa una persona ripudiata o divorziata è adultero”* (cf. Mt 5, 32; 19, 2-9; Mc 10, 1-12; Lc 16,18)¹.

Un tale peccato di adulterio, per quanto considerato gravissimo al punto di essere parificato all'apostasia e all'omicidio, secondo la grande Chiesa (e cioè la Chiesa *“cattolica e apostolica”*) poteva essere assolto, per cui coloro che dopo un anno o più di esclusione dall'eucaristia e di sottomissione alla penitenza venivano riconciliati, erano riammessi nella comunità e potevano accedere alla comunione pur restando nel nuovo matrimonio. E bisogna notare che quando si parla di matrimonio, si intende il matrimonio contratto secondo gli usi e le leggi civili, dato che all'epoca non esisteva ancora un matrimonio amministrato dalla Chiesa, che si affermerà gradualmente nei secoli successivi fino a quando diverrà un vero e proprio sacramento col Concilio di Trento.

Per Nicea è eretico chi non accetta la comunione con chi si è sposato la seconda volta

Le testimonianze dei padri della Chiesa che possono essere portate a sostegno di questa interpretazione della prassi dell'epoca sono innumerevoli, ma decisiva per il suo valore magisteriale

¹ Cfr. Giovanni Cereti, *Divorzio, nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva*, Terza edizione, Aracne, Roma, 2013.

è l'affermazione contenuta nel canone 8 del concilio di Nicea. Questo canone, nella sua prima parte che sola ci interessa, suona così in una traduzione italiana:

VIII – Dei cosiddetti càtari

*A proposito di coloro che si autodefiniscono i càtari (cioè i puri), ma che vogliono entrare nella comunione della Chiesa cattolica e apostolica, è parso bene al santo e grande concilio che essi, ricevuta l'imposizione delle mani, possano senz'altro restare nel clero. Tuttavia, prima di tutto, è necessario che essi dichiarino apertamente, per iscritto, di accettare gli insegnamenti (dogmasi) della Chiesa cattolica e di farne la regola della loro condotta, cioè di avere comunione (di essere in comunione, di ammettere alla comunione: **koinonein**) e con chi si è sposato per la seconda volta (**digamois**) e con chi è venuto meno (ha rinunciato alla fede) durante la persecuzione, ai quali tuttavia il tempo (della penitenza) è stato stabilito e il momento (della riconciliazione) è arrivato. Essi saranno dunque tenuti a seguire in ogni cosa gli insegnamenti della Chiesa cattolica e apostolica...*

Di questo canone l'autenticità non viene oggi messa in dubbio, come conferma il fatto che è contenuto in tutte le collezioni di canoni degli antichi concili. Esso è stato emanato per regolare la condizione dei càtari, e cioè dei 'puri' (termine con il quale venivano indicati all'epoca i novaziani), e anzi più specificatamente la condizione del clero novaziano che desiderava essere (ri)ammesso nei ranghi del clero della grande Chiesa (dopo alcune disposizioni restrittive nei confronti degli eretici emanate da Costantino), come appare dal seguito del canone che parla di vescovi e preti. Essi possono essere accolti nel clero della Chiesa cattolica, una volta imposte loro le mani, a condizione che accettino per scritto di conformarsi teoricamente e praticamente ai suoi insegnamenti. L'unico "dogma" che viene chiesto di sottoscrivere è quello che veniva appunto contestato dai novaziani: essi devono accettare di fare ciò che fa la Chiesa cattolica e cioè di avere comunione (o di ammettere alla propria comunione, sia nella vita cristiana in generale, sia specificatamente nell'Eucaristia) con due categorie di persone, una volta che per esse è compiuto il tempo della penitenza pubblica e il momento della riconciliazione è arrivato. Queste due categorie di persone sono coloro che vivono in seconde nozze (*digamoi*) e coloro che sono venuti meno nella persecuzione (i cosiddetti *lapsi*).

Non solo i vedovi risposati ma i risposati dopo un divorzio

Chi sono però questi *digamoi*, queste persone che sono entrate in un secondo matrimonio, che vivono in seconde nozze? Secondo un'interpretazione che si è imposta nella Chiesa latina a partire dall'epoca medievale, in conformità a un'epoca di cristianità nella quale l'unico matrimonio esistente era quello celebrato in Chiesa e la legge non prevedeva né divorzio né nuovo matrimonio, i *digamoi* sarebbero semplicemente i vedovi risposati. Invece, secondo l'interpretazione che appare più conforme alla situazione esistente nella Chiesa antica e che è stata poi sempre seguita nella Chiesa ortodossa, sono tutti coloro che sono entrati in un secondo matrimonio (tanto che siano vedovi quanto che siano divorziati, e forse soprattutto questi ultimi, compresi coloro che hanno sposato una persona già unita con altri in prime nozze).

Per quanto il termine *digami* sia stato usato quasi incidentalmente, in quanto l'interesse centrale di questo canone riguarda il mantenimento o la riammissione nel ministero del clero novaziano che vuole (ri)entrare a far parte del clero della Chiesa cattolica, esso ha una straordinaria importanza: infatti il concilio dà qui per scontato che sia ben conosciuto l'insegnamento della Chiesa cattolica che ammette i *digami* alla penitenza e quindi alla comunione ed esige che esso sia riconosciuto e accettato anche dai novaziani.

Seguendo le regole classiche dell'interpretazione dei testi dottrinali del passato, cerchiamo pertanto di capire che cosa viene indicato esattamente con il termine *digami*.

Sul piano filologico, il termine greco *digamoi* indica tutti coloro che vivono in seconde nozze (e quindi sia dopo morte del coniuge, sia dopo ripudio o divorzio).

Sul piano storico, non si può non riconoscere che l'errore dei novaziani era proprio quello di escludere dalla comunione gli apostati e gli adulteri: e con quest'ultimo termine non troviamo mai indicati nelle testimonianze dell'epoca i vedovi risposati, ma proprio coloro che si erano risposati dopo un ripudio o un divorzio, secondo le espressioni dell'evangelo sopra richiamate.

Agli occhi di un cattolico di oggi sembra tuttavia impensabile che la Chiesa dell'epoca concedesse l'assoluzione agli "adulteri", e cioè ai divorziati risposati, senza chiedere loro previamente di tornare al primo matrimonio o almeno di vivere nella seconda unione "come fratello e sorella". Una tale difficoltà può essere risolta soltanto comprendendo quanto sia diversa la mentalità della nostra epoca e quella dei primi secoli. Per gli antichi, il peccato di "adulterio" consisteva proprio nell'aver posto fine alla prima unione in maniera irreversibile, e il problema era pertanto quello di vivere bene e fedelmente nella seconda unione. E di fatto, nel corso di tutti questi secoli, non troviamo mai una testimonianza che suoni come un invito a lasciare il nuovo coniuge e a tornare al primo coniuge.

Le prassi diverse delle Chiese d'Oriente, d'Occidente e della comunione anglicana

Le decisioni del concilio di Nicea non sono prive di valore per la Chiesa di oggi. I sette concili ecumenici riconosciuti concordemente come tali dalle Chiese di Oriente e di Occidente e le loro decisioni hanno un valore particolare per il fatto di avere avuto luogo all'epoca della Chiesa indivisa e ad essi ci si richiama spesso nelle due Chiese. Fra questi concili una particolare rilevanza hanno i primi quattro, e fra tutti il concilio di Nicea ha un'autorità del tutto particolare.

Per questo motivo, *sul piano dogmatico*, si può dire che l'insegnamento di questo canone di Nicea relativamente all'obbligo per un cristiano di riconoscere che *la Chiesa ha il potere di rimettere qualsiasi peccato*, una volta che il peccatore si è dimostrato pentito ed ha fatto penitenza, e quindi anche il peccato di essere venuto meno al proprio patto coniugale e di essere entrato in maniera umanamente irreversibile in una seconda unione, sembra pienamente valido anche per la Chiesa cattolica di oggi. Proprio di fronte all'errore dei novaziani che non volevano riconoscere alla Chiesa il potere di assolvere tutti i peccati, compresi "quelli che conducono alla morte", la Chiesa cattolica ha preso più chiaramente coscienza del fatto che Cristo le ha affidato il potere di esercitare la misericordia nei confronti di qualsiasi peccatore, pentito e deciso a iniziare una nuova vita secondo i dettami del Signore.

Nel corso dei secoli successivi, mentre la Chiesa d'Oriente ha continuato a seguire (sia pure con molte sbavature) la prassi testimoniata dal concilio di Nicea, la Chiesa d'Occidente ha conosciuto lo tsunami di quelle che in Italia chiamano "le invasioni barbariche" e in Germania "le trasmissioni dei popoli", che hanno reso più difficile conoscere e conservare alcune tradizioni della Chiesa antica. Gradatamente si è diffusa in Occidente la penitenza privata, e con essa i "libri penitenziali", mentre più tardi si sono costituiti i tribunali ecclesiastici, attraverso i quali la Chiesa d'Occidente ha inteso operare per il bene del matrimonio e della famiglia e esercitare la misericordia nei confronti dei matrimoni falliti.

Oggi nella Chiesa cattolica si è diffusa la prassi di venire incontro in molteplici modi alle necessità spirituali dei divorziati risposati, anche con l'assoluzione sacramentale, ma solo l'interpretazione che è stata data del canone 8 di Nicea consente di offrire un fondamento di fede a una prassi penitenziale che non appare altrimenti sufficientemente fondata sul piano dottrinale.

Sul piano pastorale infine, si deve concludere che la Chiesa è chiamata a compiere una duplice missione: da una parte quella di proclamare il disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia e di far conoscere la bellezza di un matrimonio riuscito, segno dell'amore di Dio per il suo popolo e dell'amore del popolo per il Signore; e dall'altra quella di annunciare la misericordia di Dio per coloro che non sono riusciti (con colpa o senza colpa) a mantenere fede alla parola data nella celebrazione del loro matrimonio. Per far risaltare tutto lo splendore del matrimonio è

necessario non difendere accanitamente quelle unioni che in quanto si sono concluse con un fallimento non sono probabilmente “ciò che Dio ha unito”. Tanto più che la rigidità della Chiesa cattolica nei confronti dei matrimoni falliti ha potuto fra l’altro indurre molti giovani a temere di prendere un impegno per la vita e a non consacrare più la propria unione con una celebrazione ecclesiale.

Per salvaguardare la continuità della prassi della Chiesa cattolica, i tribunali ecclesiastici potrebbero continuare a esistere (nei Paesi in cui essi sono stati costituiti) per i casi più evidenti di nullità. Tuttavia il passaggio graduale a un sistema penitenziale, forse davanti al tribunale sacramentale del vescovo, o forse anche con una forma di penitenza pubblica trattandosi di un peccato conosciuto dalla comunità, potrebbe manifestare meglio la misericordia e la compassione di Dio nei confronti di coloro che hanno fallito, li potrebbe impegnare in un cammino di conversione personale (del tutto assente con l’attuale sistema dei tribunali ecclesiastici), e soprattutto potrebbe manifestare pienamente il potere che la Chiesa ha ricevuto dal Signore di assolvere tutti i peccati, anche i più gravi, e di poter concedere a tutti una nuova ripartenza.

La portata non solo pastorale (per la pace e la serenità che potrebbe restituire a milioni di cattolici molto spesso tentati di lasciare la Chiesa cattolica o comunque disamorati nei suoi confronti) ma anche ecumenica di una tale soluzione non ha bisogno di essere ricordata, essendo questa la soluzione conservata dalla Chiesa orientale e adottata oggi anche dalla comunione anglicana (come ha dimostrato l’assoluzione concessa dall’arcivescovo di Canterbury agli “adulteri” Carlo e Camilla prima di procedere alla celebrazione del loro matrimonio). La Chiesa è chiamata ad annunciare la lieta novella dell’evangelo anche in campo matrimoniale, ma non può non manifestare la misericordia di Dio nei confronti di quanti non hanno saputo o potuto mantenere la parola data nella celebrazione del matrimonio: il Signore ha donato alla Chiesa il potere di rimettere tutti i peccati e “*Cristo ci ha chiamati alla pace!*” (1 Cor 7,15).

La misericordia di Dio, di nuovo con tanta forza annunciata oggi nel magistero di papa Francesco, è il criterio ultimo in base a cui devono prendersi le decisioni pastorali della Chiesa. È questa anche la ragione addotta da Epifanio di Salamina, nel IV secolo, per motivare il comportamento della Chiesa primitiva nei riguardi dei divorziati risposati: Dio “nella mano ha la vita, e la salvezza e l’amore per gli uomini. E perché egli mai agisca così a lui solo è noto”; mentre “i puri” che “si vantano di rifiutare coloro che vivono in seconde nozze”, rendono “cruelle e inumano Iddio”.

Relatore prof. don Giovanni Cereti, teologo ².

(Testo discusso e approvato il 28 dicembre 2013 nel Seminario Straordinario di “Vasti, che cos’è umano?” - Scuola di ricerca e critica delle antropologie - per essere trasmesso al Sinodo dei Vescovi. La prima parte del Seminario, prima dell’esame del documento, è stata dedicata a una riflessione di Innocenzo Gargano, camaldolese, sul valore del dialogo e del “dare la parola”).

Roma, 29 dicembre 2013, festa della Santa Famiglia

² Dottore in teologia dogmatica dal 1981, don Giovanni Cereti ha tenuto corsi di teologia ecumenica in diverse facoltà ecclesiastiche, tra cui il Marianum di Roma, l’Istituto di studi ecumenici di Venezia e la Pontificia facoltà teologica di Sicilia. Tra le pubblicazioni: “Riforma della Chiesa e unità dei cristiani nell’insegnamento del Concilio Vaticano II” (Verona 1985, 2012), “Molte chiese cristiane, un’unica chiesa di Cristo” (Brescia 1992), “Le chiese cristiane di fronte al papato” (Bologna, 2006), “Pagare le tasse. Solidarietà e condivisione” (Assisi, 2010).